

IL CASO CONTRADA E I TORMENTI DEI GIUDICI ITALIANI: SULLE PRIME RICADUTE INTERNE DI UNA SCOMODA SENTENZA DELLA CORTE EDU

A proposito di [C. app. Caltanissetta, sent. 18 novembre 2015 \(dep. 17 marzo 2016\)](#),
Pres. Romeo, Est. Tona, Ric. Contrada

di Francesco Viganò

1. Con la sentenza qui commentata, la Corte d'appello di Caltanissetta rigetta l'istanza di revisione proposta da Bruno Contrada riguardo alla sentenza di condanna pronunciata nei propri confronti dalla stessa Corte, divenuta definitiva nel 2007 e ormai interamente scontata, rigettando tra l'altro l'argomento, avanzato dal ricorrente, relativo all'illegittimità della condanna medesima al metro dell'art. 7 CEDU, secondo quanto stabilito dalla Corte di Strasburgo nella sentenza *Contrada c. Italia* (n. 3), pronunciata lo scorso 14 aprile 2015¹.

2. La sentenza della Corte EDU è, in verità, notissima, e già ampiamente commentata dalla dottrina italiana – anche dalle pagine della nostra *Rivista*².

A scanso però di ogni equivoco, nel quale purtroppo – come giustamente rileva la stessa sentenza qui pubblicata – spesso è caduta anche una parte della giurisprudenza italiana in questi ultimi mesi, varrà la pena soltanto di rammentare che la ragione della violazione accertata dai giudici di Strasburgo non risiede affatto nell'origine "giurisprudenziale" del "reato di concorso esterno". Per un verso, infatti, tale affermata origine è del tutto irrilevante nella prospettiva dell'art. 7 CEDU, che di per sé non osta all'esistenza di figure criminose davvero *create* dalla giurisprudenza in assenza di alcuna base legislativa, negli ordinamenti nei quali tali reati ancora esistono (si veda, a mero titolo di esempio, il recente caso [Gough c. Regno Unito](#), relativo al reato

¹ Corte EDU, sent. 14 aprile 2015, *Contrada c. Italia*, in questa *Rivista*, 4 maggio 2015, con nota di S. CIVELLO CONIGLIARO, [La Corte EDU sul concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso: primissime osservazioni alla sentenza Contrada](#).

² Cfr. in particolare O. DI GIOVINE, [Antiformalismo interpretativo: il pollo di Russell e la stabilizzazione del precedente giurisprudenziale](#), in questa *Rivista*, 12 giugno 2016; D. PULITANÒ, [Paradossi della legalità. Fra Strasburgo, ermeneutica e riserva di legge](#), in questa *Rivista*, 13 luglio 2015; A. ESPOSITO, [Ritornare ai fatti. La materia del contendere quale nodo narrativo del romanzo giudiziario](#), in questa *Rivista*, 2 ottobre 2015.

scozzese di *common law* di *breach of the peace*). Per altro verso, di origine giurisprudenziale del reato è qui possibile parlare solo in senso improprio, dal momento che l'enucleazione di ciò che si definisce comunemente "concorso esterno" è stata storicamente effettuata dalla giurisprudenza italiana a partire da precise basi normative (l'art. 110 c.p. e le norme incriminatrici che prevedano le singole fattispecie associative, *in primis* l'art. 416-bis c.p.), e in esito a itinerari argomentativi assolutamente plausibili.

La ragione della violazione accertata a Strasburgo sta, invece, nel *difetto di prevedibilità*, dal punto di vista di Bruno Contrada *al momento della commissione delle condotte* per le quali è stato condannato, della loro possibile rilevanza penale a titolo di "concorso esterno".

Accogliendo la doglianza formulata in questo senso dal ricorrente, la Corte ha in effetti osservato: *a)* che le condotte delle quali l'imputato è stato ritenuto responsabile erano state compiute tra il 1979 e il 1988; *b)* che la configurabilità di un "concorso esterno nell'associazione di tipo mafioso", risultante dal combinato disposto tra gli artt. 110 e 416-bis c.p., fu per la prima volta riconosciuta dalla Cassazione in una sentenza del 1987, ma fu immediatamente smentita da altre pronunce della S.C., che negarono invece la possibilità di applicare la disciplina generale in materia di concorso di persone nel reato alla peculiare materia dei reati associativi; *c)* che il contrasto giurisprudenziale sulla configurabilità del concorso esterno fu definitivamente risolto soltanto con la sentenza delle Sezioni Unite *Demitry* nel 1994, e dunque in epoca ampiamente *successiva* a quella in cui avevano avuto fine le condotte contestate a Contrada; *d)* che pertanto, nel momento in cui le condotte furono commesse, il loro autore non era in condizione di prevedere una propria futura responsabilità penale a quel titolo; *e)* che tale difetto di prevedibilità comporta l'illegittimità, al metro dell'art. 7 CEDU, della condanna penale di Contrada per le condotte in questione.

La sentenza, si noti, si basa su principi ampiamente consolidati presso la giurisprudenza europea – considerazione, questa, che verosimilmente sta alla base del rigetto dell'istanza di rinvio del caso alla Grande Camera, formulata dal Governo italiano –: il principio di legalità del reato e della pena, nella sua specifica accezione 'europea', presuppone infatti che il cittadino sia in grado di prevedere, sulla base dei dati normativi rilevanti e della loro interpretazione ad opera della giurisprudenza, che la propria condotta sarà giudicata penalmente rilevante, e altresì di prevedere a quale pena potrà essere condannato. Laddove dunque né il dato normativo, né la sua interpretazione ad opera della giurisprudenza, fossero in grado di fornire al cittadino indicazioni chiare sull'*an* e sul *quantum* della sua possibile futura responsabilità penale al momento della commissione della condotta, egli non potrà essere condannato per la condotta medesima: pena, appunto, la violazione dell'art. 7 CEDU.

Proprio quanto è accaduto, secondo la Corte EDU, nel caso di Bruno Contrada.

3. Sulla base della sentenza di Strasburgo, v'era da attendersi che Contrada chiedesse ora la revisione della propria sentenza di condanna, pur già interamente eseguita.

L'istanza in questione è, in verità, formulata nel contesto di un ricorso presentato *prima* che fosse pronunciata la sentenza europea, ed incentrato piuttosto sull'emersione di prove nuove o sopravvenute a favore dell'innocenza del condannato. Soltanto in sede di motivi aggiunti, nelle more del procedimento, la difesa aveva allegato la necessità che l'ordinamento italiano si conformasse alla sentenza di Strasburgo.

La Corte d'appello di Caltanissetta, ritenuta infondata l'istanza sotto il profilo dell'asserita emersione di nuove prove, si pone tuttavia *ex officio* la questione se il ricorso proposto dal condannato possa *altresì* qualificarsi come funzionale a ottenere una c.d. revisione 'europea' della sentenza, nel senso spalancato dalla sent. 113/2011 della Corte costituzionale – che, come è noto, ha dichiarato illegittimo l'art. 630 c.p.p., *“nella parte in cui non prevede un diverso caso di revisione della sentenza del decreto penale di condanna al fine di conseguire la riapertura del processo, quando ciò sia necessario, ai sensi dell'art. 46, paragrafo 1 [CEDU] per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell'uomo”*.

La Corte richiama, anzitutto, un passo della sentenza dei giudici europei (§ 73), nei quali essi rilevano che i giudici italiani che si sono occupati del caso non si sono mai misurati con l'obiezione, sollevata dalla difesa di Contrada in tutti i gradi di giudizio, relativa al difetto di prevedibilità della condanna a titolo di concorso esterno al momento delle condotte; e ritengono, allora, di fare essi stessi i conti con questa obiezione, valutando se Bruno Contrada fosse o meno in condizione, all'epoca dei fatti, di prevedere la propria futura condanna a quel titolo.

Ad avviso della Corte nissena, la risposta non può che essere affermativa: *“ad un soggetto quale Contrada, funzionario di polizia attivo nell'ufficio investigativo impegnato nel contrasto alla criminalità organizzata, non potevano mancare elementi chiari e univoci per avere consapevolezza dell'esistenza del concorso esterno e della sanzionabilità in sede penale di condotte che offrivano un contributo alle organizzazioni mafiose, anche se rimanendo estranei alla configurabilità del sodalizio”*.

Da un lato, infatti, la Corte osserva che Contrada riceveva direttive da parte della stessa autorità giudiziaria che già in quel periodo elaborava contestazioni di reato *ex art. 110 e 416-bis c.p.*, in particolare nell'ambito del primo maxi-processo di Palermo, istruito anche sulla scorta delle indagini degli uffici di cui Contrada faceva parte.

Dall'altro, la Corte ribadisce come la Cassazione avesse già nel 1987 riconosciuto, con la sentenza n. 3492, la configurabilità giuridica del concorso esterno, poi ribadita con la sentenza n. 9242 del 1988; e come la stessa Corte d'appello di Palermo, nella sentenza *Abbate* che chiuse nel dicembre 1988 il primo grado di quello storico maxi-processo, avesse descritto la figura del concorso esterno nell'associazione mafiosa.

In conclusione: secondo la Corte, Contrada era perfettamente in grado di rendersi conto della possibilità che le proprie condotte di agevolazione ai sodalizi mafiosi venissero configurate come concorso esterno, e dunque non può dolersi ora dell'essere stato condannato a tale titolo.

* * *

4. La decisione della corte nissena si espone, in verità, a un'*obiezione radicale*, e assorbente rispetto a ogni altra possibile considerazione critica.

Gli Stati firmatari della Convenzione si sono internazionalmente obbligati, con l'art. 46 § 1 CEDU, a conformarsi alle sentenze definitive pronunciate dalla Corte nelle controversie di cui sono stati parti. Tale obbligo pattizio – che incombe, per comune riconoscimento, su tutti gli organi e poteri dello Stato – comprende altrettanto pacificamente non solo il dovere di corrispondere al ricorrente l'equa soddisfazione monetaria eventualmente riconosciutagli dalla Corte, ma anche il dovere di "*rimuovere*", per quanto possibile, *le conseguenze della violazione*, anche laddove tale obbligo (esplicitato dall'art. 41 CEDU) non sia espressamente sancito nel dispositivo della sentenza europea.

Ovvvia l'implicazione di questi principi: se l'atto statale che integra la violazione è una sentenza di condanna, quella stessa sentenza di condanna deve essere considerata *convenzionalmente illegittima*, ed anzi *tout court illegittima*, stante l'avvenuta incorporazione della Convenzione nell'ordinamento italiano; e deve, pertanto, essere rimossa. A meno che, naturalmente, non si possa sostenere che l'adempimento dell'obbligo discendente dalla sentenza della Corte cozzi contro un qualche 'controlimite', *sub specie* di principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale o diritto inviolabile della persona umana: 'controlimite' che sarebbe però onere, per chi volesse invocarlo, di puntualmente individuare, per poi affidarne l'eventuale tutela, a fronte dell'obbligo internazionale in parola, al suo giudice esclusivo, la Corte costituzionale.

Al di fuori di questa (francamente fantasiosa) prospettiva, la conclusione mi pare obbligata: *pacta sunt servanda*, anche quando ci costi fatica farlo. Così come non poca fatica dev'essere costato ai giudici spagnoli conformarsi alla sentenza *Del Rio Prada c. Spagna*, che determinò l'immediata liberazione di numerosi ex terroristi dell'ETA (alcuni dei quali condannati per venti e passa omicidi) la cui perdurante detenzione, legittimata prima dal Tribunal Supremo e poi dalla Corte costituzionale di Madrid, era stata poi considerata illegittima dalla Corte EDU per violazione dello stesso art. 7 CEDU.

5. La Corte d'appello nissena ritiene di potersi sottrarre a tale obbligo valorizzando il § 73 della sentenza europea, laddove si afferma che la questione della prevedibilità della condanna a titolo di concorso esterno non è stata esaminata dai giudici che hanno condannato Contrada.

La Corte d'appello ne deduce, come si è visto, una sorta di implicito mandato ai giudici nazionali – nella specie, ai giudici della revisione – a riesaminare tale questione: cosa che, per l'appunto, la Corte fa, giungendo alla conclusione della piena prevedibilità della condanna da parte di Contrada.

Ma i giudici della revisione trascurano di considerare che la Corte europea, in questo caso, non ha affatto ingiunto allo Stato italiano, come in genere accade quando accerta la violazione delle regole dell'equo processo di cui all'art. 6 CEDU, di riaprire il giudizio e di rivalutare le prove poste alla base della condanna; ma ha invece *essa stessa deciso*, dopo aver vagliato le allegazioni del ricorrente e quelle del Governo italiano, che la condanna non era prevedibile per Contrada in ragione dello stato contraddittorio della giurisprudenza dell'epoca, e che – pertanto – la condanna stessa era stata inflitta in violazione dell'art. 7 CEDU. La Corte ha aggiunto soltanto “*de surcroît*” – e cioè a ulteriore sostegno di una decisione già per altra via motivata (*ad abundantiam*, diremmo nel nostro più familiare latinetto) – che la questione della prevedibilità neppure era stata vagliata dai giudici nazionali.

L'avvenuto *passaggio in giudicato* della sentenza della Corte EDU, a seguito del rigetto dell'istanza di rinvio alla Grande Camera formulata dal Governo, ha determinato la definitività dell'accertamento della violazione da parte dei giudici europei. Con *effetto vincolante per l'ordinamento italiano*, e più in particolare per i giudici italiani, che non si vede ora su quale base giuridica possano pretendere di rivalutare fatti già decisi dai giudici di Strasburgo nella medesima vicenda processuale, pervenendo addirittura a una conclusione *opposta* rispetto a quella da essi raggiunta. Aggiungendo così, alla violazione già accertata dell'art. 7, quella dell'art. 46 CEDU.

6. Naturalmente, è possibilissimo che la Corte EDU si sia sbagliata, e che abbiano invece ragione i giudici nisseni nel ritenere che Bruno Contrada fosse perfettamente in grado di prevedere che fornire informazioni riservate a sodali di consorterie mafiose potesse essere qualificato come condotta di concorso esterno.

Una simile considerazione potrà certo dar luogo a legittime critiche della sentenza, da parte della dottrina e degli stessi giudici italiani, nei modi e nelle occasioni opportune. Ma le sentenze, quando sono definitive, vanno rispettate: anche quando provengono da un giudice internazionale, alle cui decisioni il nostro ordinamento si è volontariamente vincolato.

E i primi a doverle rispettare sono i giudici, che dovrebbero essere i naturali custodi della legalità: della quale il sistema di tutela dei diritti umani disegnato dalla Convenzione costituisce parte integrante.

7. L'unico profilo – già autorevolmente affrontato dalle pagine della nostra *Rivista*³ – su cui varrebbe la pena di riflettere a fondo, semmai, è se la revisione 'europea' creata dalla sentenza n. 113/2011 della Corte costituzionale sia davvero il rimedio idoneo a conseguire l'obiettivo dell'adempimento dell'obbligo sancito dalla Corte EDU.

³ F. GIUFFRIDA, G. GRASSO, [L'incidenza sul giudicato interno delle sentenze della Corte europea che accertano violazioni attinenti al diritto penale sostanziale](#), in questa *Rivista*, 25 maggio 2015, pp. 20 ss. e 42 ss.

Di una revisione del processo penale c'è, infatti, bisogno allorché si debba emendare un vizio nel procedimento o nella valutazione delle prove, come quello che era stato rilevato a Strasburgo nel caso *Dorigo*, con riguardo al quale era per l'appunto stata pronunciata la sentenza n. 113/2011. Nel caso che ora ci occupa, una simile riapertura del processo non è affatto richiesta dalla Corte EDU, né il giudice italiano è chiamato – come pure sottolineavo poc'anzi – ad alcuna nuova valutazione: l'essenza della violazione riscontrata a Strasburgo sta nel fatto stesso della condanna, pronunciata nei confronti di un imputato che – secondo l'accertamento definitivo ormai compiuto dalla Corte – non era stato in condizione di prevedere che le proprie condotte sarebbero state poi qualificate a titolo di concorso esterno nell'associazione mafiosa.

Il rimedio obbligato è, dunque, la revoca della sentenza di condanna (peraltro ormai già interamente eseguita), *senza alcun ulteriore accertamento* da parte del giudice italiano.

Per conseguire tale obiettivo, il *procedimento di esecuzione* parrebbe *prima facie* costituire la sede più naturale. Vero è che l'ipotesi qui all'esame non è riconducibile alla previsione dell'art. 673 c.p.p., unicamente riferita all'abrogazione e alla dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma incriminatrice; ma la recente evoluzione del diritto pretorio della Cassazione, magistralmente ricostruita dal suo Primo Presidente in un articolo oggi stesso pubblicato sulla nostra *Rivista*⁴, ha ormai chiarito che il procedimento di esecuzione di cui agli artt. 666 c.p.p. è la sede generale idonea ad assicurare la tutela dei diritti fondamentali del condannato, non suscettibili di definitiva compressione nemmeno in forza di una sentenza passata in giudicato. Così come, dunque, si è giustamente ritenuto che la pena inflitta da una sentenza definitiva possa e debba essere ricondotta a una dimensione di legalità ad opera del giudice dell'esecuzione – pur in assenza di una disposizione *ad hoc* che gli conferisca tale potere, e in applicazione diretta dei principi generali che regolano il procedimento di esecuzione –, a tale giudice non potrà ora non essere in via di principio riconosciuto il potere-dovere di revocare integralmente una sentenza di condanna resa in violazione del diritto fondamentale al *nullum crimen* nella sua declinazione europea, che arricchisce di contenuti di tutela (senza minimamente intaccarne l'autonomo contenuto di garanzia per l'individuo) il principio di legalità in materia penale di cui all'art. 25 co. 2 Cost.

Il che, del resto, è già accaduto in relazione all'ipotesi – pure non regolata dal c.p.p. – di sopravvenuto contrasto di sentenze definitive di condanna a pena detentiva con il diritto dell'Unione europea, ove il contrasto è stato risolto – per l'appunto – attraverso la revoca delle sentenze medesime ad opera del giudice dell'esecuzione.

Ciò che complica in questo caso la situazione è, invero, che Bruno Contrada ha già interamente scontato la propria pena; sicché il rapporto giuridico esecutivo, su cui si fonda la stessa competenza del giudice dell'esecuzione, potrebbe ritenersi ormai

⁴ G. CANZIO, [La giurisdizione e la esecuzione della pena](#), in questa *Rivista*, 26 aprile 2016.

esaurito⁵. Non a caso, la stessa sentenza *Gatto* delle Sezioni Unite aveva avuto cura di circoscrivere all'ipotesi in cui la pena “*non sia stata interamente espiata*” il principio da essa enunciato, secondo cui il giudice dell'esecuzione ha il potere di rideterminare in senso più favorevole per il condannato la pena medesima, in conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale che investa il trattamento sanzionatorio previsto per il delitto posto a base della condanna.

Dal momento però che la persistenza della sentenza di condanna genera *tuttora* una serie di effetti pregiudizievoli per Contrada⁶, non mi pare dubbio che un rimedio idoneo a conseguire l'obiettivo della rimozione della sentenza di condanna debba, in ogni caso, essere individuato; e che il procedimento esecutivo, nonostante le cautele espresse – ma in via di *obiter* – dalle Sezioni Unite, appaia a conti fatti come quello più idoneo ad assicurare tale obiettivo, attraverso la rimozione di un giudicato che, lungi dall'aver esaurito i suoi effetti con l'integrale espiazione della pena, continua nel presente a comprimere (illegittimamente) i diritti del condannato.

8. Tutto ciò posto, ripeto, resta ampio spazio per discutere sulla effettiva condivisibilità della sentenza della Corte EDU, che certo fissa standard assai elevati nella valutazione della prevedibilità per l'individuo delle conseguenze penali della propria condotta: standard probabilmente più esigenti di quanto non fosse accaduto in altre occasioni, in cui la legittimità della condanna era stata affermata anche a fronte di norme decisamente oscure, e in assenza di giurisprudenza in grado di chiarirne il significato (cfr. in particolare la sentenza *Soros c. Francia*⁷, dove una risicata maggioranza di quattro giudici contro tre aveva valorizzato la speciale posizione di 'investitore istituzionale' dell'imputato – il notissimo finanziere internazionale Georges Soros – per dedurne la possibilità, in capo al ricorrente, di prevedere la sanzionabilità penale della propria condotta a titolo di *insider trading*)

Senza volere né potere in questa sede approfondire adeguatamente la questione, sia consentito solo qualche fugace cenno, al limitato fine di mostrare la complessità dei problemi sul tappeto, certo non liquidabili con affermazioni *tranchantes*.

Da un lato – ed è l'osservazione più banale – un alto dirigente di polizia non poteva ragionevolmente dubitare, all'epoca dei fatti, che condotte come il passare informazioni rilevanti a capimafia in merito a indagini in corso, con l'effetto per di più di permettere a questi stessi soggetti di sottrarsi a perquisizioni e arresti, costituissero fatti penalmente rilevanti.

L'evidente rilevanza penale di queste condotte, peraltro, non risolve compiutamente il nostro problema: giacché il dubbio che ragionevolmente poteva sussistere al momento della condotta è se esse dovessero essere qualificate come

⁵ Per questa osservazione, cfr. F. GIUFFRIDA, G. GRASSO, *L'incidenza sul giudicato interno*, cit., p. 44.

⁶ Dettagliatamente enumerati da saggio citato alla nota precedente, *ibidem*.

⁷ Corte EDU, [sent. 6 ottobre 2011, *Soros c. Francia*](#).

altrettante ipotesi di *favoreggiamento personale*, ovvero di *concorso esterno* nell'associazione mafiosa; la prima qualificazione apparendo anzi, all'epoca dei fatti, quella più verosimile, dal momento che all'idea di applicare l'art. 110 c.p. all'associazione mafiosa la giurisprudenza pervenne soltanto verso la fine degli anni ottanta, e in maniera tutt'altro che incontrastata in seno alla stessa Cassazione.

L'alternativa tra le due qualificazioni, d'altra parte, non era affatto priva di conseguenze pratiche, posto che il favoreggiamento è punito assai meno severamente (con la reclusione non superiore a quattro anni) rispetto al concorso esterno all'associazione mafiosa; il che, a sua volta, rileva ai fini della garanzia di cui all'art. 7 CEDU, che mira a garantire all'individuo la prevedibilità non solo dell'*an*, ma anche del *quantum* della reazione penale.

Si potrebbe invero osservare, come ha fatto la corte nissena (e come aveva fatto la stessa Corte EDU nel citato caso *Soros*), che la prevedibilità deve essere vagliata non in astratto, al metro delle conoscenze possedute da un comune cittadino, bensì tenendo conto del ruolo professionale in concreto esercitato dall'imputato: il quale riceveva direttive dalle stesse autorità giudiziarie che stavano articolando imputazioni a carico di terzi per concorso esterno, e aveva comunque certamente percepito l'importante segnale d'allarme rappresentato dalle sentenze n. 3492/1987 e 9242/1988 della Cassazione in merito al rischio di essere egli stesso condannato a titolo di concorso esterno.

Ma nella valutazione dei giudici europei, che erano stati sollecitati dal Governo a considerare proprio quelle sentenze, tutto ciò evidentemente non è bastato: la situazione (che il Governo non ha ovviamente potuto negare) di acceso contrasto giurisprudenziale sull'astratta configurabilità del concorso esterno – contrasto al quale faceva da *pendant* una altrettanto infuocata discussione dottrinale – poteva, al più, far sorgere il dubbio in capo all'imputato su una possibile qualificazione a tale titolo della propria condotta, ma non poteva dargli alcuna univoca indicazione su tale qualificazione, come sarebbe stato invece richiesto dalla logica del principio di legalità. Solo la sentenza *Demitry*, secondo la non irragionevole valutazione dei giudici europei, riuscì a ricomporre il quadro, e a indicare finalmente in modo univoco ai consociati che una condotta di sostegno all'associazione mafiosa compiuta da un soggetto che non è membro è qualificabile come concorso esterno nell'associazione medesima.

Su un piano più generale, la decisione della Corte EDU pare muoversi in direzione diametralmente opposta rispetto a quell'orientamento assai diffuso presso la dottrina italiana in tema di interpretazione dell'art. 5 c.p., secondo cui la presenza di un mero *dubbio* in capo all'imputato sulla possibile rilevanza penale della propria condotta varrebbe ad escludere la possibilità di invocare a suo favore l'ignoranza inevitabile della legge penale. L'esigenza di prevedibilità dell'*an* e *quantum* della reazione penale esige, secondo la Corte EDU, assai di più: e cioè che l'individuo possa avere *chiara e precisa contezza di ciò che lo attende*, sulla base della legge e della sua interpretazione ad opera della giurisprudenza – chiamata, quest'ultima, per l'appunto a chiarire e precisare il dettato della norma legislativa, e non a confondere le idee del consociato con interpretazioni contrastanti.

9. Tutte queste questioni attendono di essere ulteriormente approfondite, da parte di chi meglio del sottoscritto conosca il dibattito storico sul concorso esterno, a fronte anche di prevedibili istanze di altri condannati per il medesimo titolo di reato, in relazione a condotte esauritesi prima della sentenza *Demitry* del 1994.

Ma se un insegnamento importante già ora possiamo trarre dalla sentenza *Contrada* della Corte EDU, è quello di averci indicato un ulteriore costo dei *contrast* giurisprudenziali in seno alla Corte di cassazione, sul quale la nostra dottrina non aveva ancora sufficientemente riflettuto: un costo che discende dalla mancata prevedibilità della decisione giudiziale creata da tali contrasti, e che è suscettibile di tradursi – come nel caso di specie – addirittura nell’illegittimità di sentenze di condanna magari ineccepibili sia sul piano della ricostruzione dei fatti, sia su quello della sostenibilità della loro qualificazione giuridica al metro dei dati normativi vigenti.